

n. 18 – 16 ottobre 2019

## DOCUMENTO DI IDENTITA' MANCANTE

### La presentazione di una domanda irregolare priva di documento di riconoscimento comporta l'esclusione del candidato?

Non sempre la redazione della domanda di concorso è un atto di facile compilazione. Comprendere bene il bando di concorso, seguire le modalità operative, per quanto suggerite spesso in fac-simili o in prestampati, spesso è per i candidati meno scontato di quanto possa sembrare al personale o alla Commissione.

Generalmente la difficoltà del candidato, infatti, si concentra sull'individuazione dei titoli più idonei da presentare, quelli che possono far maggiormente comprendere e apprezzare il percorso formativo e il bagaglio di esperienza del candidato. Anche la redazione del proprio *curriculum vitae* o la relazione illustrativa dell'attività svolta, spesso richieste, possono comportare un notevole dispendio di tempo e di energia.

Soprattutto per posizioni di rilievo, l'efficacia dei titoli passa anche per una chiara e schematica organizzazione del materiale presentato, in modo da agevolare la Commissione nell'esame di quanto sottoposto al loro vaglio. Ebbene, se la parte "sostanziale" effettivamente è quella che richiede maggior concentrazione, non deve essere sottovalutata la parte formale. La sicurezza può talvolta far dimenticare di compilare qualche campo, di sottoscrivere la domanda o, di allegare il documento di identità.

Ecco, in quest'ultimo caso, questa dimenticanza può essere considerata una mera irregolarità o rappresenta un vizio tale da comportare l'esclusione del candidato?

In primo luogo occorre far riferimento alle clausole del bando: se il bando cioè preveda l'eventuale dimenticanza tra le espresse cause di esclusione. Esiste, infatti, un risalente e consolidato orientamento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 dicembre 2005, n. 6991) secondo cui *la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di una procedura concorsuale o di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all'organo amministrativo cui compete l'attuazione delle regole stabilite nel bando residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento. Da tale principio discende che, qualora il bando o la lettera di invito comminino espressamente l'esclusione obbligatoria in conseguenza di determinate violazioni, l'Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tali previsioni, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell'inadempimento, l'incidenza di questo sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si è autovincolata al momento dell'adozione del bando. Il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara o di concorso, invero, risponde da un lato ad esigenze pratiche di certezza e celerità, dall'altro, e soprattutto, alla necessità di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti. Soltanto nel varco aperto da un'equivoca formulazione della lettera di invito o del bando di gara può esservi spazio per un'interpretazione che consenta la più ampia ammissione degli aspiranti.*

Tanto premesso, occorre considerare che l'allegazione del documento di identità, lungi dal rappresentare un mero formalismo privo di significato, è necessaria non solo per comprovare le generalità del candidato, ma per fornire l'attribuzione soggettiva delle dichiarazioni in capo a una determinata persona fisica che possa comprovare e rafforzare l'assunzione di responsabilità di quanto dichiarato (TAR Puglia, Bari, Sez. II, 19 gennaio 2007, n. 1999) La ratio è dunque, *"l'esigenza dell'Amministrazione di conseguire pubblica certezza circa l'identità formale e la veridicità dei dati anagrafici dei partecipanti alla procedura concorsuale"* (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 dicembre 2005, n. 6991), tale da configurarne il nesso di imputabilità soggettiva.

L'omessa allegazione del documento, pertanto, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale. Si vuole ulteriormente sottolineare il fatto che tale principio ha portata generale e si applica altresì anche ad altre fattispecie: ad esempio, qualora si versi in casi di dichiarazioni sostitutive o di atti di notorietà *l'allegazione al testo dell'istanza di un valido documento d'identità, ben lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore, configurandosi, nella previsione ex art. 38, co 3 del DPR 445/2000, qual elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare, non tanto (o meglio, non soltanto) le generalità del dichiarante, ma ancor prima l'imprescindibile nesso d'imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica, sicché tal istanza, solo se formata a norma degli art. 38 e 47 del decreto n. 445, diviene un documento con lo stesso valore giuridico di un «atto di notorietà» e, quindi, la mancata allegazione del documento di identità rende del tutto nulle ed inefficaci le dichiarazioni sostitutive allegare alla*



**PUNTO CONCORSI**  
La comunità professionale  
per le università e gli enti pubblici di ricerca

---

*domanda di partecipazione al concorso (non sanabili in alcun caso e certo non con le regole del soccorso istruttorio in materia di appalti, invocate dall'appellante per la prima volta in questa sede, pur se vigenti dal 2014), le quali devono considerarsi come del tutto omesse, ossia in violazione di legge e del bando; (cfr. TRGA Trento, 16 febbraio 2017, n. 42, confermata da Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 aprile 2019, n. 2483).*

Attenzione dunque! Si può pagare molto cara una piccola disattenzione.